

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

24 AGO. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' 24 AGO. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ARACRI - AUGELLO - IANNARILLI - ROBILOTTA - SAPONARO - VERZASCHI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1263

Proposta di legge regionale concernente:
"Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione".



Oggetto: **Proposta di legge Regionale concernente: " Norme in materia di programmazione, Bilancio e Contabilità della Regione "**.

LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

Vista la legge 19 maggio 1976, n° 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni, relativo alla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 3 aprile 1997, n° 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n° 478, e delega al Governo per l'individuazione delle Unità Previsionali di Base del Bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 286, recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti, e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n° 76, concernente i principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di Bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.208 ;

Vista la legge regionale 2 settembre 1972, n° 6, recante l'istituzione del servizio tesoreria della Regione Lazio;

Vista la legge regionale 12 aprile 1977, n°15, relativa alle norme in materia di bilancio e contabilità nella Regione Lazio;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n° 19, recante norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli Enti, Aziende ed Organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione,

Visto l'articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n°11, recante la regolamentazione dei fondi vincolati;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- Visto l'articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n° 6, con il quale si dà attuazione alla nuova normativa sulla dirigenza in materia di gestione di bilancio;
- Considerato che il mancato adeguamento della legislazione regionale in materia di bilancio e contabilità al predetto decreto legislativo n°76/00, comporta vizio di legittimità della legge regionale di approvazione del bilancio in sede di esame da parte dei competenti Organi statali ai sensi dell'art.127 della Costituzione;
- Ritenuto pertanto di dover adeguare la normativa regionale in materia di bilancio e contabilità a quanto stabilito dal predetto decreto;
- Ritenuto utile e necessario di dover riunire in una sola proposta di legge regionale materie in diretta connessione con la normativa di bilancio e contabilità;
- Ritenuto di dover proporre al Consiglio Regionale l'approvazione della proposta di legge regionale concernente le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
- Visto l'art.17, c.32 della legge 15 maggio 1997, n° 127;
- all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" composta da 68 articoli e corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione
Relazione

1. Premessa

L'attuale legge regionale di contabilità n. 15/77 disciplina il bilancio di previsione ed il rendiconto in linea con le disposizioni della legge nazionale 335/76, nello specifico:

- ⊗ le modalità di classificazione delle entrate e delle spese basate sui capitoli;
- ⊗ le responsabilità e le titolarità nell'approvazione del bilancio di previsione,
- ⊗ gli assestamenti,
- ⊗ le variazioni
- ⊗ il rendiconto finale.

Disciplina inoltre, gli atti conseguenti riguardanti la gestione delle entrate e delle spese, gli impegni di spesa, pagamenti, deleghe ai funzionari e residui.

Con legge regionale n. 19 del 30 aprile 1991 sono stati integrati gli articoli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione Lazio.

Con legge regionale n 17 dell' 11/4/1986 è stata introdotta per la prima volta la finanziaria regionale collegata al Bilancio di Previsione volta alla realizzazione dei contenuti finanziari del Programma regionale di Sviluppo e dei relativi strumenti di integrazione e di attuazione.

Successivamente sono state apportate alla predetta L.r. 15/77, ulteriori parziali modifiche quali quelle contenute nell'art 70 L.r. 11/97 e nell'art 19 della L.r. 6/99, che hanno aggiornato la legge di contabilità regionale sia per una migliore gestione, sia alla nuova normativa sulla dirigenza.

Alla data odierna, non sono previste dalla predetta Lr 15/77:

- ⊗ i sistemi di scrittura (contabilità finanziaria, economica, analitica)
- ⊗ la programmazione regionale
- ⊗ i sistemi di controllo interni .


DIRETTORE GENERALE





Il nuovo scenario nato dai decreti legislativi 286/99 e 76/2000 introduttivi di nuovi sistemi di controllo e di principi fondamentali in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, prevede le seguenti fasi :

- ✦ programmazione
- ✦ controlli interni
- ✦ sistemi di scrittura (contabilità)

contenute nella presente proposta di legge regionale “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”.

2. *Struttura della Proposta di Legge*

La proposta del testo di legge è strutturata su quattro livelli :

1. TITOLI
2. CAPI
3. SEZIONI
4. ARTICOLI

Il Titolo 1° “Disposizioni generali” evidenzia :

- ✦ l'oggetto,
- ✦ la finalità
- ✦ la struttura della legge .

Il Titolo 2° “Raccordo tra la programmazione economico sociale e territoriale e programmazione finanziaria e di bilancio della Regione” mette in luce gli strumenti formali di programmazione che l'Ente Regione ha a disposizione quali:

- ✦ la programmazione economico e sociale disciplinata dagli artt. 4 e 5;
- ✦ la programmazione territoriale regionale negli artt. 7 e 8

Viene regolamentato il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) come raccordo tra la programmazione economico sociale regionale generale (PERG), quella territoriale (PTRG) e la programmazione finanziaria e di bilancio.

REGIONE

bu

E' questo il passaggio di sostanziale novità che avvicina la legislazione regionale a quella statale sia nell'iter procedurale che negli intenti e obiettivi finali.

Il DPEFR introduce, infatti, la possibilità per la Regione di sostenere nel tempo il fabbisogno finanziario necessario per realizzare i piani strategici partendo dall'analisi delle prospettive di crescita economica, dall'entità dei trasferimenti statali, dai margini di manovra sulle imposte regionali definendo di riflesso i riferimenti per le politiche delle entrate e delle spese necessarie.

Nel Titolo 3° "Programmazione finanziaria e di bilancio regionale e assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti" vengono evidenziati ed esposti nella prima parte (Capo I) :

↳ la programmazione Finanziaria e di Bilancio Regionale attraverso la legge finanziaria e le leggi collegate,

↳ il bilancio pluriennale regionale, le leggi regionali di spesa con le relative coperture , il bilancio annuale di previsione con l'assestamento , e le variazioni connesse e la gestione dei fondi;

nella seconda parte (Capo II) :

↳ l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti.

Queste due ultime fasi hanno come presupposto l'adozione di atti di organizzazione fondamentale quali il programma annuale di attività dell'amministrazione regionale e il programma annuale direzionale con i quali vengono fissati gli obiettivi da raggiungere, progetti da realizzare e l'attribuzione delle relative risorse finanziarie ed umane- La dirigenza, e solo la dirigenza, opererà, con atti amministrativi, o altro tipo di attività, (atti di diritto privato, consulenze etc....) per il raggiungimento dei risultati.

Nel Titolo 4° "Gestione del bilancio regionale" vengono elencati:

- ↳ i soggetti competenti a gestire la spesa e ad acquisire le entrate,
- ↳ l'analisi delle Entrate e delle Spese
- ↳ la gestione dei residui attivi e passivi e della perenzione amministrativa.

Il presente titolo prevede anche la gestione dei fondi statali e dell'unione europea assegnati alla Regione (art 43), e la Finanza straordinaria (artt. 44, 45).



Nel Titolo 5° "Rendicontazione generale regionale" è evidenziato il rendiconto generale, attraverso le sue componenti del conto del bilancio, del conto generale del patrimonio, e degli allegati.

Nel Titolo 6° "Sistemi di controllo interno" sono descritte le finalità, e dettagliatamente individuati i seguenti tipi di controllo :

- ↳ Valutazione e controllo strategico
- ↳ Controllo di Gestione
- ↳ Valutazione dei dirigenti
- ↳ Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

I poteri particolarmente penetranti attribuiti ai dirigenti nell'esecuzione del programma amministrativo permettono di individuare l'importanza che un simile sistema attribuisce alla fase del controllo dei risultati conseguiti dai dirigenti stessi nella gestione amministrativa.

Nel Titolo 7° "Bilanci e rendiconti degli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione e degli Enti privati a partecipazione regionale- Assegnazione di risorse agli Enti Locali per l'esercizio di funzioni conferite"

-Al capo I vengono disciplinati:

- ↳ i bilanci e i rendiconti degli enti pubblici dipendenti e degli enti privati a partecipazione regionale,

mentre al capo II, ai sensi della L.R. 14/99 viene regolata:

- ↳ l'assegnazione delle risorse agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite.

Titolo 8- Norme finali e transitorie

L'art 65 abroga le leggi regionali:

- ↳ n° 6 del 02/09/1972,
- ↳ n° 15 del 12/04/1977,
- ↳ n° 19 del 30/04/1991,
- ↳ l'art 70 legge. n° 11 del 22/05/1997,
- ↳ nonché l'art 19 legge n° 6 del 7/06/1999.



SOMMARIO

ALLEG. alla DELIB. N. 1263
24 AGO. 2001

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 (Oggetto e finalità)
- ART. 2 (Principi dell'ordinamento finanziario e contabile regionale)
- ART. 3 (Regolamento di contabilità regionale)

TITOLO II - RACCORDO TRA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO DELLA REGIONE

CAPO I - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE REGIONALE

- ART. 4 (Obiettivi della programmazione economico sociale e territoriale regionale)
- ART. 5 (Strumenti della programmazione economico-sociale regionale)
- ART. 6 (Disciplina della programmazione economico-sociale regionale)
- ART. 7 (Strumenti della programmazione territoriale regionale)
- ART. 8 (Disciplina della programmazione territoriale regionale)

CAPO II - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA REGIONALE

- ART. 9 (Contenuto)
- ART. 10 (Adozione del DPEFR)

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE AI DIRIGENTI

CAPO I - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE

SEZIONE I - Legge finanziaria regionale e leggi regionali collegate

- ART. 11 (Legge finanziaria regionale)
- ART. 12 (Leggi regionali collegate)

SEZIONE II - Bilancio pluriennale regionale


- ART. 13 (Contenuto)
- ART. 14 (Approvazione)

SEZIONE III - Leggi regionali di spesa- Copertura finanziaria

- ART. 15 (Leggi regionali di spesa)
- ART. 16 (Modalità per la copertura finanziaria)

SEZIONE IV - Bilancio annuale di previsione regionale

- ART. 17 (Unità temporale, contenuto ed approvazione)
- ART. 18 (Criteri di integrità universalità ed unità)
- ART. 19 (Classificazione delle entrate)
- ART. 20 (Classificazione delle spese)



- ART. 21 (Quadro generale riassuntivo e relativo prospetto-Allegati al bilancio annuale)
ART. 22 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
ART. 23 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
ART. 24 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
ART. 25 (Fondi speciali)
ART. 26 (Equilibrio del bilancio annuale)
ART. 27 (Assestamento del bilancio)
ART. 28 (Variazioni di bilancio)
ART. 29 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio)

CAPO II - ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE AI DIRIGENTI

- ART. 30 (Programma annuale di attività dell'amministrazione regionale)
ART. 31 (Programma annuale direzionale)

TITOLO IV - GESTIONE DEL BILANCIO REGIONALE

- ART. 32 (Soggetti competenti)

CAPO I - ENTRATE

- ART. 33 (Realizzazione delle entrate)
ART. 34 (Residui attivi e minori entrate)
ART. 35 (Crediti di modesta entità)

CAPO II - SPESE

- ART. 36 (Realizzazione delle spese)
ART. 37 (Impegno)
ART. 38 (Liquidazione)
ART. 39 (Ordinazione e pagamento delle spese)
ART. 40 (Residui passivi ed economie di spese)
ART. 41 (Perenzione amministrativa)

CAPO III - SERVIZIO DI TESORERIA-FUNZIONARI DELEGATI


- ART. 42 (Servizio di tesoreria)
ART. 43 (Funzionari delegati)

CAPO III - GESTIONE DEI FONDI STATALI E DELL'UNIONE EUROPEA ASSEGNATI ALLA REGIONE-FINANZA STRAORDINARIA

- ART. 44 (Gestione dei fondi statali e dell'Unione europea assegnati alla Regione)
ART. 45 (Mutui ed altre forme di indebitamento)
ART. 46 (Garanzie prestate dalla Regione)
ART. 47 (Anticipazioni di cassa)

TITOLO V - RENDICONTAZIONE GENERALE REGIONALE

- ART. 48 (Rendiconto generale annuale regionale)
ART. 49 (Approvazione)
ART. 50 (Conto del bilancio)


REGIONALE



- ART. 51 (Conto generale del patrimonio)
ART. 52 (Allegati al rendiconto generale ~~annuale~~)

TITOLO VI - SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

- ART. 53 (Finalità, oggetto e criteri del controllo interno)
ART. 54 (Valutazione e controllo strategico)
ART. 55 (Controllo di gestione)
ART. 56 (Valutazione dei dirigenti)
ART. 57 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

TITOLO VII - BILANCI E RENDICONTI DEGLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DEGLI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE REGIONALE - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONFERITE E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE

CAPO I - BILANCI E RENDICONTI DEGLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DEGLI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE REGIONALE

- ART. 58 (Ambito di applicazione)
ART. 59 (Bilanci annuali di previsione)
ART. 60 (Assestamento e variazioni dei bilanci annuali)
ART. 61 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria dei bilanci annuali)
ART. 62 (Rendiconti generali ~~annuali~~)

CAPO II - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE

- ART. 63 (Finanziamento e controllo delle funzioni conferite)
ART. 64 (Finanziamento e controllo di interventi previsti da atti di programmazione)

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 65 (Autonomia contabile del Consiglio)
ART. 66 (Abrogazioni)
ART. 67 (Applicazione di disposizioni previgenti)
ART. 68 (Norma finale)



6

Proposta di legge regionale concernente:

**NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO
E CONTABILITA' DELLA REGIONE**

AKB

CA

bu

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 265, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno, e di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, in materia di contabilità delle regioni, assicura l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione regionale, nonché il coordinamento tra la programmazione regionale e il bilancio e la sua gestione.

2. A tal fine la presente legge disciplina, in particolare:

- a) il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale, generale e settoriale, e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione;
- b) la programmazione finanziaria e di bilancio regionale nonché l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti;
- c) la gestione del bilancio regionale;
- d) la rendicontazione generale regionale;
- e) il sistema di controllo interno;
- f) le modalità di approvazione dei bilanci e dei rendiconti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli enti privati a partecipazione regionale e le modalità di assegnazione delle risorse agli enti locali.

F. L.


REGIONE REGIONALE

cu

ART. 2

(Principi dell'ordinamento finanziario e contabile regionale)

1. L'ordinamento finanziario e contabile regionale è ispirato ai seguenti principi:

- a) assicurare il concorso della finanza regionale con quella statale per il perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, in coerenza con i vincoli che ne conseguono in ambito nazionale;
- b) garantire la chiarezza e la trasparenza dei documenti contabili ed economici che riguardano l'attività della Regione;
- c) favorire forme di partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni economico-sociali alla programmazione finanziaria e di bilancio della Regione;
- d) applicare forme di delegificazione, semplificazione e accelerazione delle procedure;
- e) tenere conto dell'assetto delle funzioni e dei compiti a livello regionale e locale conseguente al decentramento amministrativo;
- f) rispettare la distinzione tra l'attività di indirizzo e controllo degli organi di direzione politica e l'attività di gestione amministrativa dei dirigenti.

Flu

REGIONE CALABRIA






ART. 3

(Regolamento di contabilità regionale)

1. La Giunta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento di contabilità regionale di attuazione della legge stessa.

2. Il regolamento detta specifiche disposizioni di dettaglio inerenti al sistema contabile, finanziario e dei controlli della Regione, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente ad esso rinviata da singole norme della presente legge.

Flu^o



TITOLO II
RACCORDO TRA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE
E TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E DI BILANCIO DELLA REGIONE

CAPO I
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE
E TERRITORIALE REGIONALE

ART. 4

(Obiettivi della programmazione economico sociale e territoriale regionale)

1. La Regione esercita le proprie funzioni legislative ed amministrative con il metodo della programmazione, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

2. A tal fine la Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n.14, determina, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi generali e settoriali della programmazione economico sociale e della programmazione territoriale regionale.

3. Sulla base degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione ripartisce le risorse destinate al finanziamento degli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi stessi.

F. B. S.

REGIONE CALABRIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 5


(Strumenti della programmazione economico-sociale regionale)

1. La programmazione economico-sociale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) il programma economico-sociale regionale generale (PERG), che indica gli obiettivi generali di carattere economico-sociale da conseguire nei vari settori di attività e nei diversi ambiti territoriali;
- b) i piani economico sociali regionali, settoriali ed intersettoriali, che, con riferimento a particolari comparti d'interesse economico e sociale, integrano e precisano il PERG, in coerenza con gli obiettivi e le linee in esso contenuti, in attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.

FBu0

REGIONE CALABRIA



ART. 6


(Disciplina della programmazione economico-sociale regionale)

1. Con apposita legge regionale si provvede all'adeguamento della disciplina relativa alla programmazione economico-sociale di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n.17, ai principi contenuti nel d.lgs.267/2000.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della l.r. 17/1986 concernenti il contenuto degli strumenti della programmazione economico-sociale, nonché le procedure di adozione degli strumenti stessi, ivi comprese le forme ed i modi di partecipazione degli enti locali.

Flavio

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA REGIONE




ART. 7

(Strumenti della programmazione territoriale regionale)

1. La programmazione territoriale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) il piano territoriale regionale generale (PTRG) che indica gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio dettando disposizioni strutturali e programmatiche;
- b) i piani territoriali regionali di settore, aventi ad oggetto ambiti di attività con implicazioni di tipo territoriale, che integrano e specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti, in attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



F. G. >


ART. 8

(Disciplina della programmazione territoriale regionale)

1. La disciplina della programmazione territoriale della Regione è determinata dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 e successive modificazioni.

Flu?

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE



CAPO II
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
REGIONALE


ART. 9
(Contenuto)

1. Il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale di cui al capo I del presente titolo e la programmazione finanziaria e di bilancio di cui al capo I del titolo III si realizza essenzialmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

2. Ai fini del raccordo previsto dal comma 1, il DPEFR, tenendo conto del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale di cui all'articolo 13, in particolare:

- a) individua le tendenze e gli obiettivi macroeconomici relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione;
- b) espone lo stato di attuazione del PERG e del PTRG e dei relativi piani settoriali ed intersettoriali e ne aggiorna annualmente, anche in relazione alle tendenze ed agli obiettivi di cui alla lettera a), le previsioni programmatiche costituenti riferimento per la programmazione della spesa regionale;
- c) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie all'attuazione delle previsioni programmatiche di cui alla lettera b) in funzione delle scelte del bilancio annuale e pluriennale;
- d) indica il fabbisogno delle risorse di cui alla lettera c) da coprire mediante il ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
- e) articola, in relazione agli anni considerati dal bilancio pluriennale, gli interventi, generali e di settore, collegati alla manovra di finanza regionale coerenti con le

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE



PBU


previsioni programmatiche di cui alla lettera b) e compatibili con il quadro delle risorse di cui alla lettera c) ;

- f) esprime la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascuno degli interventi di cui alla lettera e).

3. Il DPEFR, sulla base dei contenuti di cui al comma 2, fissa i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, nonché gli indirizzi per le norme da inserire nella legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate di cui agli articoli 11 e 12.

Fbu

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 10


(Adozione del DPEFR)

1. Il DPEFR è adottato dal Consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della Giunta, da presentare al Consiglio stesso entro il 31 luglio.

2. La proposta della Giunta di cui al comma 1 è sottoposta all'esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e del Comitato Regione-Autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali, previsti dagli articoli 20 e 22 della l.r. 14/1999.

3. La mancata adozione del DPEFR non impedisce, comunque, la presentazione in Consiglio, da parte della Giunta, delle proposte di legge regionale concernenti il bilancio annuale e pluriennale, nonché la legge finanziaria e le leggi collegate.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



F. Berlusconi

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE
E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE
RISORSE AI DIRIGENTI

CAPO I
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE

SEZIONE I
Legge finanziaria regionale e leggi regionali collegate

ART. 11
(Legge finanziaria regionale)


1. Contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, la proposta di legge finanziaria regionale.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla normativa vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari ai suddetti indirizzi.

3. La legge finanziaria stabilisce:

- a) il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di indebitamento per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





Fcus

- b) le variazioni delle aliquote e delle altre misure che incidono sul gettito delle imposte proprie della Regione, o di addizionali ad imposte erariali di competenza della Regione, nonché di imposte indirette, canoni e tariffe regionali in vigore, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- c) il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per un periodo contenuto in quello compreso nel bilancio pluriennale;
- d) la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
- e) la determinazione, in apposite tabelle, delle quote di spesa a carattere permanente o pluriennale, derivanti da leggi regionali, che incidono sugli anni considerati dal bilancio pluriennale;
- f) altre disposizioni quantitative rinviate da precedenti leggi regionali alla legge finanziaria.

4. La legge finanziaria non può istituire nuove imposte e tasse, né disporre nuove o maggiori spese e nuove destinazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente se non nei limiti delle nuove o maggiori entrate oppure delle riduzioni definitive di autorizzazioni di spesa corrente.

H. PRESIDENTE DELLA REGIONE

Flu?


Cur

ART. 12
(Leggi regionali collegate)

1. Contestualmente alla proposta di legge finanziaria regionale, la Giunta può presentare al Consiglio uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio.

F. C.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



SEZIONE II
Bilancio pluriennale regionale

ART. 13
(Contenuto)

1. Il bilancio pluriennale regionale, elaborato in termini di competenza in conformità con le previsioni della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il DPEFR, determina, per il periodo di riferimento della programmazione stessa e, comunque, per un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, le risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare.

2. Il bilancio pluriennale espone separatamente:

- a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente).
- b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DPEFR (bilancio pluriennale programmatico).

3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

4. Ogni legge regionale di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, deve contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

5. Nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono indicate, tra le entrate, quelle derivanti dai mutui e da altre forme di indebitamento previsti per ciascuno degli anni considerati dal bilancio stesso e, tra le spese, gli oneri per l'ammortamento dell'indebitamento:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE




F. C.

6. Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo compreso nel bilancio pluriennale non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo.

7. Il bilancio pluriennale è redatto, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, per unità previsionali di entrata e di spesa e, nell'ambito di quest'ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale agli enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l.r. 14/1999 e per la realizzazione di interventi previsti da atti di programmazione.

8. Lo schema di bilancio pluriennale, i prospetti allegati nonché le norme di coordinamento dell'ordinamento regionale e dell'ordinamento degli enti locali in materia di bilancio pluriennale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE




F. Ber...

ART. 14
(Approvazione)

1. Il bilancio pluriennale costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato dal Consiglio con apposito articolo della legge regionale di bilancio.
2. L'approvazione del bilancio pluriennale non costituisce autorizzazione alla riscossione delle entrate né all'esecuzione delle spese in esso contemplate.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE



Fbu

SEZIONE III

Leggi regionali di spesa- Copertura finanziaria

ART. 15

(Leggi regionali di spesa)

1. Le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.

2. Le leggi regionali che comportino oneri anche a carico dell'esercizio finanziario in corso indicano, altresì, l'ammontare e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio annuale.


3. Qualora il bilancio annuale per l'esercizio successivo sia stato già presentato al Consiglio, deve essere anche indicata la spesa e la copertura finanziaria per tale esercizio con riferimento al bilancio stesso.

4. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge regionale di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tale caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 37.

5. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonché la quota eventuale a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

6. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi regionali disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



7. Le leggi regionali che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

F. C. 9

REGIONE CALABRIA



bu

ART. 16

(Modalità per la copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente, con le seguenti modalità:

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 25, con preclusione dell'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
- b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. Le proposte di legge regionale che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni considerati dal bilancio pluriennale e dell'onere complessivo con riferimento agli obiettivi che si intendono perseguire. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame della proposta di legge regionale.

Fou?

IN REGIONE DELLA ...



SEZIONE IV

Bilancio annuale di previsione regionale

ART. 17

(Unità temporale, contenuto ed approvazione)

1. Il bilancio annuale di previsione regionale, elaborato in termini di competenza e di cassa, rappresenta la base per la gestione finanziaria della Regione secondo la legislazione vigente.

2. L'unità temporale del bilancio annuale è l'anno finanziario che coincide con l'anno solare.

3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, in unità previsionali di base determinate in relazione ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, nell'ambito delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

4. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio al quale il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

5. Tra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, nonché la quota

Fori

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
[Firma]

[Firma]

del saldo determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.

6. Tra le entrate di cui al comma 4, lettera c), è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.


7. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in base alle effettive esigenze funzionali, tenuto conto degli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento, e conseguentemente non sono ammesse quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

8. Il bilancio annuale è approvato con legge regionale, su proposta della Giunta, entro i termini previsti dallo Statuto. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio gli elementi di cui al comma 4, relativi a ciascuna unità previsionale di base, e le contabilità speciali nel loro complesso.

9. In apposito documento tecnico allegato al bilancio annuale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. In tale documento sono, altresì, indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

F. B. 9

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Qu


ART. 18

(Criteri di integrità universalità ed unità)

1. Il bilancio annuale è redatto nel rispetto dei seguenti criteri :
- a) criterio dell'integrità, in base al quale tutte le entrate sono iscritte nel bilancio a lordo delle spese di riscossione e di eventuali altre spese ad esse connesse e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative;
 - b) criterio dell'universalità, in base al quale sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio annuale;
 - c) criterio dell'unità, in base al quale tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio annuale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti:
 - 1) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;
 - 2) assegnazioni che prevedono espressamente il vincolo di destinazione.

FGW

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE



ART. 19

(Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio annuale le entrate sono distinte nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

Titolo III: entrate extratributarie;

Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

Titolo VI: entrate per contabilità speciali.


2. Le entrate di cui al comma 1, con l'esclusione delle entrate per contabilità speciali, sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e articolate in unità previsionali di base.

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate e sono ripartite, nel documento tecnico di cui all'articolo 17, comma 9, in uno o più capitoli secondo il rispettivo oggetto.

4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 17, comma 4, la numerazione progressiva e la denominazione.

5. Lo stato di previsione dell'entrata contiene un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE



ART. 20

(Classificazione delle spese)

1. Nel bilancio annuale le spese sono distinte per ambiti di intervento, per funzioni-obiettivo corrispondenti alle politiche regionali, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale.

2. Le spese di cui al comma 1, con esclusione delle spese per contabilità speciali, sono articolate in unità previsionali di base .


3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle spese e sono ripartite, nel documento tecnico di cui all'articolo 17, comma 9, in uno o più capitoli secondo il rispettivo oggetto e contenuto economico.

4. Non possono essere incluse nella medesima unità previsionale di base spese correnti, spese in conto capitale e spese che attengono a rimborso di mutui e ad altre forme di indebitamento.

5. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 17, comma 4, la numerazione progressiva e la denominazione.

6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo per ambiti di intervento e funzioni-obiettivo.

for

IL DIRETTORE GENERALE




ART. 21

(Quadro generale riassuntivo e relativo prospetto - Allegati al bilancio annuale)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per ambiti di intervento e funzioni-obiettivo. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con le spese aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

2. Al bilancio annuale, oltre a quanto previsto da singole disposizioni della presente legge, sono allegati:

- a) l'elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative;
- b) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate dalle leggi regionali vigenti;
- c) l'elenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e da contrarre;
- d) la riclassificazione del bilancio annuale per consentire l'unificazione della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, e per conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.

2. Eventuali ulteriori quadri riepilogativi e allegati del bilancio annuale sono disciplinati con il regolamento di contabilità.

FAI

REGIONE CALABRIA



ART. 22

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)


1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato a seconda delle differenti fonti di copertura

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con decreto del Presidente della Giunta, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti concernenti spese dipendenti dalla legislazione vigente che abbiano natura obbligatoria.

3. Tra le spese obbligatorie di cui al comma 2 rientrano, in ogni caso, quelle relative agli oneri per il personale e agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 e reclamati dai creditori, quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione e quelle relative agli oneri per quote di annualità pregresse.

4. L'elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelevamenti ai sensi del comma 2, è allegato al bilancio annuale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 23

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese impreviste .

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con deliberazione della Giunta, le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze degli stanziamenti concernenti spese, dipendenti dalla legislazione vigente, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o del relativo assestamento, che rivestano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, che non abbiano natura obbligatoria e non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri. La deliberazione della Giunta è comunicata al Consiglio.

3. Un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2 è allegato al rendiconto generale annuale regionale di cui all'articolo 48.

FBW

Il Presidente della Giunta Regionale




ART. 24

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari, nel corso dell'esercizio finanziario, sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di variazioni del bilancio. L'ammontare di tale fondo è determinato con la legge regionale di bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle autorizzazioni a pagare previste nel bilancio di cassa.

2. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione della Giunta da comunicare al Consiglio.

For

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 25
(Fondi speciali)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che entrino in vigore dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali non sono utilizzabili per la imputazione di atti di spesa, ma solo per il prelievo di somme da iscrivere in aumento delle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, oppure in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi non entrati in vigore entro il termine dell'esercizio finanziario relativo al bilancio in cui sono stati iscritti i fondi speciali, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di tali fondi, purché detti provvedimenti entrino in vigore prima del rendiconto generale dell'esercizio stesso e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In questo caso resta ferma l'assegnazione delle somme anzidette al fondo speciale del bilancio nel quale sono state iscritte, mentre le nuove o maggiori spese corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i relativi provvedimenti legislativi.

6. Nei casi previsti al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto generale di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di gestione.

Per




Per

7. L'elenco dei provvedimenti legislativi alla cui copertura finanziaria sono destinati i fondi speciali è allegato al bilancio annuale.

Faw

EL APPROPRIAZIONE AL BILANCIO ANNUALE



Car

ART. 26

(Equilibrio del bilancio annuale)

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzati con la legge regionale di bilancio nei limiti di cui all'articolo 45.

for

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE




ART. 27

(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio, su proposta della Giunta, approva con legge regionale l'assestamento del bilancio mediante il quale, oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote annuali di spese a carattere pluriennale, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 26, si provvede:

- a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base degli elementi indicati agli articoli 34 e 40;
- b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente, costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;
- c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo degli elementi indicati alla lettera b), degli stanziamenti dei capitoli di spesa ai quali è destinata la utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell'articolo 26.

FBu'



21

bu

5. Ogni variazione al bilancio è comunicata al Consiglio ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Few

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE



ew

ART. 29

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio)


1. Nel caso in cui la legge regionale di bilancio non sia approvata nei termini previsti dallo Statuto, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, per un periodo non superiore a tre mesi, con legge regionale approvata dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce.

2. La legge regionale relativa all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base della proposta di bilancio annuale presentata dalla Giunta al Consiglio. La stessa legge stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili delle altre spese fino all'approvazione del bilancio.

3. Qualora la legge regionale di bilancio o la legge regionale di autorizzazione dell'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio entro i termini stabiliti, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione è consentito gestire in via provvisoria il bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

4. Qualora la legge regionale di bilancio o la legge regionale di autorizzazione dell'esercizio provvisorio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, è consentito gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed alle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE



FBW

maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO II

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE AI DIRIGENTI

ART. 30

(Programma annuale di attività dell'amministrazione regionale)

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta adotta il programma annuale di attività dell'amministrazione regionale, che costituisce l'atto d'indirizzo e di direttiva dell'organo politico nei confronti dei dirigenti per l'attività amministrativa e gestionale di loro competenza, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'articolo 54.

2. Il programma annuale di attività assegna ai direttori delle strutture organizzative apicali gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. La Giunta può modificare tale programma ove accerti, nel corso della gestione, situazioni, conseguenti anche all'assestamento o a variazioni del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



F. B. U.


ART. 31

(Programma annuale direzionale)

1. Sulla base del programma annuale di attività di cui all'articolo 30, ciascun direttore di struttura organizzativa apicale adotta il programma annuale direzionale, che costituisce l'atto di individuazione e negoziazione degli obiettivi, dei progetti e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, assegnati dall'organo politico, ai vari livelli di responsabilità dirigenziale nonché il riferimento per l'esercizio del controllo di gestione di cui all'articolo 55.

2. Il programma annuale direzionale attribuisce ai dirigenti sottordinati al direttore della struttura organizzativa apicale la responsabilità della realizzazione di specifici obiettivi e progetti e ripartisce tra i dirigenti stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO IV
GESTIONE DEL BILANCIO REGIONALE

ART. 32
(Soggetti competenti)

1. Spetta ai dirigenti l'attività amministrativa e gestionale nell'ambito delle rispettive competenze definite ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, i dirigenti assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, esercitando autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare l'attività contrattuale i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti procedurali e a stipulare i relativi contratti, che acquistano efficacia dal momento della stipula.

3. La gestione delle spese e delle entrate è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nei capi I e II del presente titolo e nell'articolo 57 e secondo la specifica disciplina dettata dal regolamento di contabilità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO I
ENTRATE

ART. 33
(Realizzazione delle entrate)


1. Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. Per talune entrate alcune fasi possono essere simultanee e formalizzate con un unico atto.

2. Mediante l'accertamento, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuato il soggetto debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

3. La riscossione consiste nel materiale introito delle somme dovute alla Regione da parte della tesoreria regionale o di altri eventuali soggetti incaricati della riscossione.

4. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione. Il relativo importo va imputato, secondo l'oggetto, al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FBu1

ART. 34

(Residui attivi e minori entrate)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate al termine dell'esercizio.

2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio annuale e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FBW

ART. 35

(Crediti di modesta entità)

1. Con provvedimento del dirigente competente in materia di entrate è disposto il non accertamento dei crediti della Regione di importo complessivamente non eccedente quello determinato annualmente con la legge regionale di bilancio e, comunque, di quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle operazioni necessarie alla loro riscossione. Con lo stesso provvedimento è disposta la cancellazione dal conto dei residui di tali crediti eventualmente già accertati.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 comportano l'esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FBer

CAPO II
SPESE

ART. 36
(Realizzazione delle spese)

1. Le spese della Regione si realizzano attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Per alcune spese tali fasi possono essere ricomprese nel medesimo atto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Fbu

ART. 37
(Impegno)

1. Con l'impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti delle previsioni del bilancio annuale espresse in termini di competenza.

2. Formano impegno, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale, le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili purché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Con l'entrata in vigore della legge regionale di bilancio e delle successive variazioni, senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale regionale e per gli oneri accessori;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per gli interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori.

4. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte sulla base di autorizzazioni legislative ovvero quando ciò sia indispensabile per assicurare continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale derivanti da contratti o convenzioni per le quali sia noti i creditori, gli importi e la durata, l'impegno assunto nel primo esercizio si estende automaticamente, per la durata del contratto o della convenzione, agli esercizi successivi, entro il limite della spesa autorizzata.

5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la Giunta può autorizzare ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

c) dagli atti programmatici adottati dal Consiglio

6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), l'impegno può essere assunto nei limiti dell'intero stanziamento previsto dal bilancio pluriennale. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

7. Allo stesso fine di cui comma 5, la Giunta può autorizzare, per i fondi indicati alle lettere a) e b) di detto comma, ad assumere impegni nei confronti dei singoli soggetti risultanti aventi diritto a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione o di affidamento dell'incarico previste dalle norme di legge o di regolamento, fino a concorrenza dell'intero importo dello stanziamento esistente negli appositi capitoli del bilancio annuale. In tale caso il provvedimento di approvazione delle procedure di selezione o di affidamento dell'incarico sostanzia la scadenza delle obbligazioni nei confronti di tutti i soggetti per i quali, con lo stesso provvedimento, viene riconosciuto il titolo per la concessione del finanziamento o per l'affidamento dell'incarico. Gli importi risultanti dalla differenza fra le somme impegnate e quelle pagate nel corso dell'esercizio vengono iscritte negli stanziamenti di competenza degli appositi capitoli dei bilanci annuali successivi fino al completo esaurimento degli impegni originariamente assunti.

8. Tutti gli atti dai quali possa, comunque, derivare un impegno di spesa a carico del bilancio annuale devono essere sottoposti alla registrazione da parte dei dirigenti dei servizi di contabilità ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 57.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



F&C

ART. 38
(Liquidazione)

1. Mediante la liquidazione, in base ad idonea documentazione ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

2. La liquidazione delle spese è effettuata nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio annuale in corso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 39

(Ordinazione e pagamento delle spese)

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa ed avviene con l'emissione del mandato di pagamento.

2. I mandati di pagamento sono emessi separatamente per competenza e residui, nei limiti dell'importo dell'originario impegno e dei relativi stanziamenti di cassa.

3. Prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale di cui all'articolo 48 possono essere emessi mandati di pagamenti in conto residui, purché, sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.

4. I mandati di pagamento sono emessi previo esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 57.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 40

(Residui passivi ed economie di spese)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate ai sensi dell'articolo 37 e non pagate entro il termine dell'esercizio, ad eccezione dei fondi di cui allo stesso articolo, comma 5, lettere a) e b).

2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

3. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale.

4. L'accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui passivi è disposto con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'assessore al bilancio, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno. Con il medesimo decreto viene disposta l'eliminazione dal conto dei residui passivi delle partite perenti ai sensi dell'articolo 41.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FBe

ART. 41

(Perenzione amministrativa)

1. Decorso il termine previsto dall'articolo 40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

2. Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto dei residui passivi, per le quali è da ritenersi presumibile il reclamo da parte dei creditori, è consentita, l'iscrizione nel bilancio annuale di appositi capitoli di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO III
SERVIZIO DI TESORERIA-FUNZIONARI DELEGATI

ART. 42
(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali.

2. Il servizio è affidato mediante procedure di evidenza pubblica, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, ad istituti di credito di notoria solidità, singoli o associati, esercenti attività nel territorio della Regione e che abbiano sportelli in tutte le province della Regione, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare.


3. Il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria è approvato dalla Giunta e disciplina, in particolare:

- a) la gestione gratuita del servizio;
- b) la prestazione di idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
- c) la gestione del servizio di tesoreria, con separata contabilità, anche per conto del Consiglio;
- d) il ricorso alle anticipazioni di cassa ai sensi dell'articolo 47;
- e) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni.

4. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione approvata dalla Giunta, della quale costituisce parte integrante il capitolato speciale di cui al comma 3.

5. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto, contenente tutti gli elementi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Fer

necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 43
(Funzionari delegati)

1. Possono essere autorizzate, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal regolamento di contabilità, aperture di credito a favore di funzionari regionali per il pagamento delle spese di funzionamento degli uffici e servizi e per le altre spese da farsi in economia, a fronte delle quali i funzionari delegati emettono ordinativi sulla tesoreria per il pagamento ai creditori, ovvero buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per il pagamento diretto, senza limiti di distinzione nell'ambito di ciascun ordine di accreditamento.

2. Al bilancio annuale è allegato l'elenco dei capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti ai sensi del presente articolo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO III
GESTIONE DEI FONDI STATALI E DELL'UNIONE EUROPEA ASSEGNATI
ALLA REGIONE - FINANZA STRAORDINARIA

ART.44

(Gestione dei fondi statali e dell'Unione europea assegnati alla Regione)

1. Nel caso di spese per funzioni delegate o di spese per le quali siano previste assegnazioni di fondi statali o dell'Unione europea, con vincolo di destinazione specifica, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, nel caso di delega, le specifiche disposizioni statali che disciplinano le relative funzioni. In tale caso la Regione può compensare le maggiori spese con minori stanziamenti allo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

2. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi con vincolo di destinazione di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 45

(Mutui ed altre forme di indebitamento)

1. La Regione può contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio in misura non superiore al totale delle spese di investimento incrementato di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie e della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento già autorizzato, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte in bilancio. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata, nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con la legge regionale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, la quale specifica, altresì, l'incidenza dell'operazione sull'esercizio finanziario in corso e su quelli futuri nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri. L'autorizzazione decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Le operazioni di indebitamento sono deliberate, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla Giunta determinandone le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative di cui al comma 4 che le autorizzano e previo conforme parere, per i prestiti obbligazionari, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ai sensi della normativa vigente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

FE



6. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 46

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri soggetti deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.


2. Nel bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di spesa dotato della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate.

3. In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'articolo 22.

4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione, nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione.

5. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è chiamata ad erogare a fronte delle garanzie prestate.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 47

(Anticipazioni di cassa)

1. Con deliberazione della Giunta possono essere contratte anticipazioni con il tesoriere della Regione unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie.

2. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio in cui sono contratte e formano oggetto di correlativi capitoli di entrata e di spesa del bilancio annuale sia in termini di competenza che di cassa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO V
RENDICONTAZIONE GENERALE REGIONALE

ART.48

(Rendiconto generale annuale regionale)

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale regionale.
2. Il rendiconto generale annuale comprende il conto del bilancio, relativo alla gestione del bilancio, ed il conto del patrimonio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 49
(Approvazione)

1. Il rendiconto generale annuale è deliberato dalla Giunta entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario ed è trasmesso, entro i successivi dieci giorni, al Collegio dei revisori dei conti.

2. Entro il 30 giugno la Giunta presenta il rendiconto generale annuale al Consiglio, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti ed integrato con le risultanze del conto consuntivo del Consiglio, per l'approvazione con legge regionale entro il 15 dicembre e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio successivo di due anni a quello cui si riferisce il rendiconto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 50
(Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio annuale. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 76/2000, sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

2. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio annuale:

- a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- b) le previsioni finali di competenza;
- c) le previsioni finali di cassa;
- d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
- e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
- h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
- i) l'eccedenza delle entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
- l) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alla previsione di cassa;
- m) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dello esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati o da riportare al nuovo esercizio;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fer



bu

- o) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
- p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

3. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio annuale:

- a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- b) le previsioni finali di competenza;
- c) le previsioni finali di cassa;
- d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
- g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti;
- i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
- l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminanti alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;
- n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
- o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



bu

F&U

ART. 51

(Conto generale del patrimonio)

1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili ed immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni, è introdotta nel conto generale del patrimonio una ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

3. Il conto del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 52

(Allegati al rendiconto generale annuale)

1. Al rendiconto generale annuale, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, sono allegati:

- a) la nota illustrativa della Giunta che evidenzia il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;
- b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 76/2000, al fine di consentire l'armonizzazione con il rendiconto dello Stato.

2. Eventuali ulteriori allegati o quadri riepilogativi del rendiconto generale annuale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO VI
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

ART. 53

(Finalità, oggetto e criteri del controllo interno)

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. 286/1999, attua un sistema di controllo sul funzionamento e sull'attività amministrativa e gestionale delle proprie strutture, finalizzato a:

- a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi e delle direttive contenuti nel programma annuale di attività di cui all'articolo 30, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi e progetti assegnati dall'organo politico (valutazione e controllo strategico);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione dell'amministrazione regionale (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) garantire la legittimità e la regolarità procedurale e contabile dell'azione dell'amministrazione regionale (controllo di regolarità amministrativa e contabile).

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati secondo i seguenti criteri:

- a) ogni forma di controllo ha un proprio titolare distinto ed una funzione di supporto alle decisioni del titolare stesso;
- b) le diverse forme di controllo, seppure tra loro distinte, sono integrate dal punto di vista informativo;
- c) ogni singola forma di controllo si attua attraverso un ciclo chiuso, nel quale deve fornire al titolare informazioni idonee a consentire l'assunzione di decisioni sugli obiettivi e sulle possibili azioni correttive in un'ottica di miglioramento continuo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'azione amministrativa, anche in termini di effetti positivi sull'ambiente esterno.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 54

(Valutazione e controllo strategico)

1. La funzione di valutazione e controllo strategico fornisce elementi all'organo politico per la definizione del programma annuale di attività di cui all'articolo 30 e di altri eventuali atti d'indirizzo e direttive dell'organo stesso per l'esercizio dell'attività amministrativa e gestionale, nonché per la valutazione dei dirigenti ai sensi dell'articolo 56.

2. Per i fini di cui al comma 1, la funzione di valutazione e controllo strategico consiste:

- a) nell'analisi preventiva degli obiettivi generali individuati dalle norme e dagli strumenti regionali di programmazione economico-sociale e territoriale, generali e settoriali, in rapporto alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- b) nell'analisi successiva delle scelte operative effettuate e dei risultati conseguiti in termini di congruenza rispetto agli obiettivi generali di cui alla lettera a) e agli specifici obiettivi e progetti prefissati dall'organo politico nell'ambito degli atti di cui al comma 1, tenendo conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- c) nella verifica di adeguatezza dell'apparato amministrativo allo scopo di identificare gli eventuali fattori ostativi e le eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione degli obiettivi nonché dei possibili rimedi.

3. L'attività di valutazione e controllo strategico è svolta da un'apposita struttura nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione con l'organo politico, la direzione della quale può essere affidata anche ad un organo collegiale.

4. La struttura di cui al comma 3 si avvale del sistema informativo-statistico regionale e riferisce all'organo politico, in via riservata, attraverso specifiche relazioni, almeno annuali, sui risultati della propria funzione, formulando, altresì, proposte per una maggiore adeguatezza delle strutture organizzative e della dirigenza. La stessa struttura, inoltre, può svolgere, su richiesta dell'organo politico, analisi su politiche e programmi specifici.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



5. I meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione sono definiti dall'organo politico con il supporto della struttura di cui al comma 3.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 55
(Controllo di gestione)

1. La funzione di controllo di gestione costituisce il supporto per l'esercizio dell'attività amministrativa e gestionale di competenza dei dirigenti delle strutture organizzative apicali. Essa consiste nella costante verifica del perseguimento degli obiettivi e dei progetti nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, assegnati ai vari livelli di responsabilità dirigenziale con il programma annuale direzionale di cui all'articolo 31, al fine di fornire elementi per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati

2. I risultati del controllo di gestione devono essere portati a conoscenza della struttura competente per la valutazione e il controllo strategico.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fler

ART. 56

(Valutazione dei dirigenti)

1. I dirigenti delle strutture organizzative delle strutture organizzative apicali e gli altri dirigenti sono valutati con periodicità annuale, in relazione alle rispettive competenze, anche sulla base, rispettivamente, dell'istruttoria effettuata dalla struttura competente per la valutazione e il controllo strategico e dei risultati del controllo di gestione, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti cui si applicano i contratti stessi.

2. Le modalità della valutazione dei dirigenti sono definite dalla normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 57

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. La funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile consiste nella verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell'atto nonché del rispetto delle norme sostanziali, procedurali e contabili che disciplinano la materia.



2. Ai fini del controllo di regolarità amministrativa:

- a) ogni atto di competenza dell'organo politico, che non costituisca mero atto di indirizzo o di controllo e valutazione, deve essere preliminarmente sottoposto al dirigente della struttura organizzativa apicale competente nella materia, affinché ne attesti, con la propria firma, la legittimità e la regolarità procedurale;
- b) ogni atto dirigenziale deve recare, ai fini dell'assunzione delle relative responsabilità, la firma dell'estensore e del responsabile del procedimento nonché la firma del dirigente competente, il quale assume la responsabilità complessiva della legittimità e della regolarità procedurale, nonché della conformità agli indirizzi ed alle direttive dell'organo politico.

3. Ai fini del controllo di regolarità contabile, per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio annuale:

- a) i dirigenti competenti, nell'apporre la propria firma, assumono, altresì la responsabilità della rispondenza dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le norme legislative le hanno destinate, nonché della regolarità della documentazione giustificativa della spesa;
- b) i dirigenti dei servizi di contabilità, nell'apporre la propria firma, esclusa ogni diversa valutazione in relazione all'interesse pubblico perseguito, attestano, sia in sede di registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli di pagamento, la giusta imputazione al capitolo di bilancio, la disponibilità del fondo stanziato, la corretta iscrizione al conto della competenza o a quello dei residui nonché il rispetto dell'annualità del bilancio;
- c) i dirigenti dei servizi di contabilità, qualora ritengano che non sussistono i requisiti per la registrazione dell'impegno di spesa o per l'emissione del titolo di



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



pagamento, ai sensi della lettera b), restituiscono l'atto al dirigente competente con l'indicazione dei motivi che ne impediscono l'ulteriore corso, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso.

4. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO VII

BILANCI E RENDICONTI DEGLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DEGLI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE REGIONALE - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONFERITE E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE

CAPO I

BILANCI E RENDICONTI DEGLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DEGLI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE REGIONALE

ART. 58

(Ambito di applicazione)

1. Per enti pubblici dipendenti dalla Regione si intendono tutti gli enti che operano nell'ambito del territorio regionale e nelle materie riservate alla competenza della Regione stessa.

2. Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con apposita deliberazione della Giunta, di seguito denominati enti, si applica la disciplina del presente capo concernente le forme e i termini dell'approvazione dei relativi bilanci e rendiconti e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità.

3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica l'apposita disciplina, concernente le forme ed i termini per i controlli sui relativi bilanci, dettata dal regolamento di contabilità, tenendo conto della specificità dei singoli enti e delle norme contenute nelle relative leggi istitutive.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



4. I casi e i limiti degli eventuali controlli sugli enti privati a partecipazione regionale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Per

ART. 59

(Bilanci annuali di previsione)


1. I bilanci annuali di previsione degli enti, adottati dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati dalla Giunta nella medesima deliberazione di cui all'articolo 58, comma 1, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica regionale.

2. I bilanci annuali degli enti devono pervenire alla Giunta entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello a cui i bilanci stessi si riferiscono.

3. La Giunta presenta al Consiglio il bilancio annuale della Regione unitamente ai bilanci annuali degli enti, che sono approvati dal Consiglio con appositi articoli della legge di bilancio di cui costituiscono allegato.

4. In caso di mancata o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte degli enti, la Regione non può disporre l'erogazione dei finanziamenti in misura superiore, per ciascun mese trascorso, ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio annuale regionale, fino a quando non sia approvato dal Consiglio il bilancio annuale dell'ente inadempiente con apposito articolo della legge regionale di assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART.60

(Assestamento e variazioni dei bilanci annuali) .

1. L'assestamento dei bilanci annuali e gli eventuali provvedimenti di variazione, adottati dai competenti organi degli enti, sono approvati con deliberazione del Consiglio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa proposta da parte della Giunta.

2. La Giunta propone al Consiglio i provvedimenti amministrativi di approvazione dell'assestamento o delle variazioni ai bilanci annuali di cui al comma 1 entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione degli atti stessi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 61

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria dei bilanci annuali)

1. Sono estese agli enti le norme concernenti l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria previste dall'articolo 29 .

2. La legge regionale di cui all'articolo 29, comma 1, contiene l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 62

(Rendiconti generali annuali)

1. I rendiconti generali annuali degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione, ed adottati dai competenti organi, devono pervenire alla Giunta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

2. La Giunta propone al Consiglio i provvedimenti amministrativi di approvazione del rendiconti generali annuali entro i trenta giorni successivi alla data in cui sono pervenuti i rendiconti stessi.

3. Il Consiglio, con propria deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'invio della relativa proposta da parte della Giunta, approva il rendiconto generale annuale dei singoli enti.

4. In allegato al rendiconto generale annuale della Regione è esposto un quadro riepilogativo delle entrate e delle spese degli enti, redatto a cura di ciascun ente interessato, in sede di adozione del proprio rendiconto generale annuale, secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO II
ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI CONFERITE E PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI PREVISTI DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 63

(Finanziamento e controllo delle funzioni conferite)

1. La disciplina delle modalità di finanziamento e di controllo da parte della Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali è contenuta nel titolo II, capi IV e V, e nell'articolo 192 della l.r. 14/1999.

2. Le modalità di rendicontazione, da parte degli enti locali, delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono disciplinate dalle singole leggi regionali che dispongono la delega o, in mancanza, dalle disposizioni dettate dal regolamento di contabilità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 64

(Finanziamento e controllo di interventi previsti da atti di programmazione)

1. La Regione assegna agli enti locali le risorse necessarie per la realizzazione di specifici interventi, di competenza degli enti stessi, previsti dagli atti di programmazione comunitaria, statale e regionale.

2. Nel caso in cui si protraggano da parte dell'ente locale situazioni di inefficacia in ordine agli interventi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 14/1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 65

(Autonomia contabile del Consiglio)

1. Il Consiglio è dotato di autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio, la cui formazione, gestione e rendicontazione sono disciplinate mediante apposito regolamento interno, in conformità ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1973, n.853 e nella presente legge.

2. Al finanziamento del bilancio del Consiglio provvede il bilancio annuale, nel cui stato di previsione delle spese sono iscritte le risorse da assegnare al Consiglio. A tal fine, i fabbisogni di spesa del Consiglio sono comunicati alla Presidenza della Giunta entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio annuale.

3. I risultati del conto consuntivo del Consiglio sono trasmessi alla Presidenza della Giunta, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario, ai fini dell'inclusione nel rendiconto generale annuale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 66
(Abrogazioni)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare:

- a) la legge regionale 2 settembre 1972, n.6;
- b) la legge regionale 12 aprile 1977, n.15;
- c) la legge regionale 30 aprile 1991, n.19;
- d) l'articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11;
- e) l'articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n.6.

2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dall'articolo 19, comma 6, della l.r. 6/1999.

3. Tutti i rinvii contenuti nelle leggi regionali alle norme abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 67

(Applicazione di disposizioni previgenti)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità, relativamente alla disciplina attuativa ed integrativa rinviata al regolamento stesso continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella normativa previgente, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 68
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel d.lgs. 76/2000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

